



Costituzionalismo.it

Fascicolo 2 | 2022

**Persona, conflitto e limite:
tre parole per una lettura
costituzionalmente orientata
dell'obiezione di coscienza
e della disobbedienza civile**

di Alessandra Algostino

EDITORIALE SCIENTIFICA

PERSONA, CONFLITTO E LIMITE:
TRE PAROLE PER UNA LETTURA
COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA
DELL'OBIEZIONE DI COSCIENZA
E DELLA DISOBEDIENZA CIVILE

di Alessandra Algostino

Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale
Università degli Studi di Torino

SOMMARIO: 1. PREMessa: I “FONDAMENTALI” COME CHIAVE DI LETTURA E ALCUNE PRECISAZIONI INTRODUTTIVE; 2. LA PERSONA TRA DIGNITÀ, EMANCIPAZIONE E PARTECIPAZIONE; 3. IL CONFLITTO: CARDINE DELLA DEMOCRAZIA E ASSE DI TRASFORMAZIONE SOCIALE: 3.1. IN NOME DELLA DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE, CONFLITTUALE E SOSTANZIALE; 3.2. “SOVRANITÀ POPOLARE OLTRE LA COSTITUZIONE IN NOME DELLA COSTITUZIONE”; 3.3. GIUSTIZIA, LEGITTIMITÀ E LEGALITÀ; 4. IL LIMITE COME LIBERAZIONE: UN PARADOSSO SOLO APPARENTE; 5. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE: DISOBEDIENZA, SPERANZA E COSTITUZIONE

«Secondo coscienza e ragione, dichiariamo di ribellarci non violentemente al nostro Governo ed alle Istituzioni corrotte ed inette che minacciano il futuro di tutti noi. La deliberata complicità del nostro Governo ha incrinato le basi della democrazia, relegando ai margini l'interesse comune a favore di un guadagno a breve termine e del profitto privato. Chiediamo di essere ascoltati ed ascoltarci, di trovare soluzioni ragionate alla crisi ecologica e climatica e di istituire delle assemblee nazionali cittadine dove decidere assieme, attraverso una democrazia diretta e partecipativa, le misure necessarie da attuare per far fronte all'emergenza»¹

(EXTINCTION REBELLION)

«Nell'attuale fase storica, la capacità di dubitare, di criticare e di disobbedire può essere tutto ciò che si interpone tra un futuro per l'umanità e la fine della civiltà»²

(ERICH FROMM)

¹ Consultabile *qui* (consultato in data 14 settembre 2022).

² E. FROMM, *La disobbedienza e altri saggi*, Milano, 1982, p. 19.

1. Premessa: i “fondamentali” come chiave di lettura e alcune precisazioni introduttive

Obiezione di coscienza e disobbedienza civile nella storia sono «salto frammezzo alla catastrofe»³, per ricorrere alla suggestiva immagine di Benjamin, sono strumenti di liberazione ed emancipazione, si situano “dalla parte degli oppressi”⁴, e, *last but not least*, chiamano in causa ragioni e principi del costituzionalismo e della democrazia.

È alla luce dei “fondamentali” del costituzionalismo, come declinati nella nostra Costituzione⁵, che si vuole tracciare una mappa dello spazio nel quale si radicano obiezione di coscienza e disobbedienza civile: un disegno che insieme ne illumini il fondamento e i confini, evidenziandone il valore nell’orizzonte di una democrazia conflittuale ed evitandone derive nel segno di un individualismo autoreferenziale.

La Costituzione, sia sufficiente precisarlo, senza ripercorrere in questa sede la discussione in Assemblea costituente sul diritto di resistenza⁶, non menziona esplicitamente quest’ultimo né l’obiezione (o la libertà) di coscienza né la disobbedienza civile⁷. Prevale, al termine dei dibattiti, la considerazione del carattere metagiuridico del diritto di

³ W. BENJAMIN, *Catastrofe e progresso*, 1939, in ID., *Tesi di filosofia della storia*, Milano, 2012, p. 36.

⁴ Citando il noto passo di Marx ed Engels: «Liberi e schiavi, patrizi e plebei, baroni e servi della gleba, membri delle corporazioni e garzoni, in una parola oppressori e oppressi sono sempre stati in contrasto fra di loro, hanno sostenuto una lotta ininterrotta, a volte nascosta, a volte palese» (K. MARX, F. ENGELS, *Manifest der Kommunistischen Partei*, 1848, ed. it. *Manifesto del partito comunista*, Roma, 1986, p. 54).

⁵ Per primi riferimenti al riconoscimento del diritto di resistenza in prospettiva comparata, cfr. A. BURATTI, *Dal diritto di resistenza al metodo democratico. Per una genealogia del principio di opposizione nello stato costituzionale*, Milano, 2006, pp. 250 ss.

⁶ Per tutti, da ultimo, si veda B. PEZZINI, *Alla radice della convivenza politica: le tracce del diritto di resistenza nel farsi della Costituzione repubblicana*, in *Scritti in onore di Antonio Ruggeri*, Napoli, 2021, pp. 3148 ss.

⁷ Ferma restando la previsione, in specie dell’obiezione di coscienza, in norme sovranazionali o internazionali recepite dall’ordinamento interno; si vedano, per tutte, la menzione esplicita dell’obiezione di coscienza nell’art. 10.2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (se pur con una formulazione debole, che rinvia alle legislazioni nazionali: «il diritto all’obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio») e il riconoscimento del diritto alla libertà di coscienza nell’art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950 e nell’art. 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948.

resistenza⁸, la sua lettura come diritto «che non può diventare positivo» per una contraddizione logica⁹; resta, peraltro, il rilievo che, dietro la difficoltà di un inquadramento giuridico, si nasconde il «rifiuto di riconoscere qualsiasi legittimazione alle pretese di attuazione della parte sociale e proiettiva della costituzione» e si esprime «il rigetto nei confronti della possibilità di un impegno di trasformazione dei rapporti sociali che dal basso, direttamente, pretenda di determinare una attuazione costituzionale dei *nuovi* diritti sociali...»¹⁰.

Il ragionamento che si propone si snoda intorno a tre concetti chiave: persona, conflitto, limite; il proposito non è una ricognizione delle leggi che hanno sancito il diritto all'obiezione della coscienza, o una ricostruzione della giurisprudenza in tema di casi di disobbedienza civile o un'analisi delle pronunce della Corte costituzionale sul tema, ma una riflessione sulle spalle della tradizione giuridica del costituzionalismo¹¹ e nell'ambito di un'interpretazione *magis ut valeat* delle norme della Costituzione.

Persona, conflitto e limite sono tre elementi che mettono in luce il senso dell'obiezione di coscienza e della disobbedienza civile, ci raccontano del loro radicamento storico e ci aiutano a contestualizzarle in una comunità di diritti e di doveri, valorizzandone le potenzialità emancipatorie e arginando una loro possibile deriva solipsistica.

In primo luogo, una precisazione e una domanda preliminari.

La precisazione. La riflessione si inserisce nella tradizione giuridica del costituzionalismo, dunque, presuppone una scelta: stare *dalla parte della Costituzione*. Negli odierni tempi bui nei quali il paradigma,

⁸ L'argomentazione è sintetizzata nell'intervento di Costantino Mortati (*Atti Assemblea costituente*, seduta antimeridiana, 5 dicembre 1947, p. 2855): «non è al principio che noi ci opponiamo, ma alla inserzione nella Costituzione di esso, e ciò perché a nostro avviso il principio stesso riveste carattere metagiuridico».

⁹ Così N. BOBBIO, *Mutamento politico e rivoluzione, Lezioni di filosofia politica*, Prefazione di M. Bovero, a cura di L. Coragliotto, L. Merlo Pich, E. Bellando, Roma, 2021, p. 466.

¹⁰ B. PEZZINI, *Alla radice della convivenza politica*, cit., p. 3155.

¹¹ Il richiamo alla tradizione giuridica del costituzionalismo e non solo alla Costituzione vigente vale ad ancorare il ragionamento proposto nella forza della dialettica della storia, del suo mantenere nello scorrere dei secoli – sintetizzando – la prospettiva degli oppressi anche quando a dominare sono gli oppressori, il che – come ricorda l'icastica lettura di Walter Benjamin (*Tesi di filosofia della storia*, cit.) dell'*Angelus Novus* di Paul Klee – è la regola («gli occhi spalancati» su un passato che «accumula senza tregua rovine su rovine», par. 9, p. 15).

giuridico ed economico, ma anche antropologico, sociale e politico, è la competitività, sino al suo estremo violento della guerra, la visione del mondo “della Costituzione” è rimossa, neutralizzata, accantonata, negata o mistificata dal senso comune dominante. Questo non significa accedere ad un pessimismo arreso, ma adottare un combattivo realismo, nella consapevolezza che il diritto è terreno di scontro e espressione di rapporti di forza¹². Nel conflitto sul diritto emerge la pregnanza di diritti, come l’obiezione di coscienza e la disobbedienza civile, che, *naturaliter*, si situano nell’orizzonte della giustizia, della resistenza e della trasformazione sociale.

La domanda. *Cosa sono l’“obiezione di coscienza” e la “disobbedienza civile”?*

Entrambe possono ricondursi al più ampio concetto di “resistenza”, il quale, pur evocando con maggior immediatezza la disobbedienza, può essere assunto come terreno comune ovvero come lo spazio condiviso nel quale obiezione di coscienza e disobbedienza civile si muovono.

Mi limito quindi ad una definizione minima, semplicemente al fine di stabilire un presupposto di riferimento. Per qualificare la «disobbedienza civile», si possono citare alcuni passaggi da Hannah Arendt: «dal punto di vista giuridico, colui che fa atto di disobbedienza civile viola la legge»; si tratta di «una violazione aperta e pubblica»; la «sfida alle leggi e all’autorità costituita» non è motivata da un beneficio personale ma da «un disaccordo fondamentale»¹³. La pensatrice nota altresì

¹² Il diritto, se non si accede *tout court* ad una visione nichilista (N. IRTI, *Nichilismo giuridico*, Roma-Bari, 2004), non si sottrae alle «oscillazioni vertiginose» del «*pharmakon* platonico», è nello stesso tempo «veleno e antidoto, male e rimedio», è uno spazio dove i confini rispetto alla violenza sono «labili e incerti», vi sono «ambivalenze che non sempre si sciolgono» (E. RESTA, *La certezza e la speranza. Saggio su diritto e violenza*, Roma-Bari, ed. 2006, pp. VII-XIX); sia consentito in argomento rinviare a A. ALGOSTINO, *Diritto proteiforme e conflitto sul diritto. Studio sulla trasformazione delle fonti del diritto*, Torino, 2018.

¹³ H. ARENDT, *La disobbedienza civile e altri saggi*, Milano, 1985, pp. 56 ss.; si vedano, fra i molti, almeno anche J. RAWLS, *A theory of justice*, 1971, trad. it. *Una teoria della giustizia*, Milano, ed. 1997: 1a disobbedienza civile è «un atto di coscienza pubblico, non violento, e tuttavia politico, contrario alla legge, in genere compiuto con lo scopo di produrre un cambiamento nelle leggi o nelle politiche del governo» (p. 303); N. BOBBIO, *Disobbedienza civile*, in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI (diretto da), G. Pasquino (redattore), *Dizionario di politica*, Torino, 1976, pp. 324 ss. e in ID., *Il terzo assente. Saggi e discorsi sulla pace e la guerra*, a cura di P. Polito, Milano, 1989, pp. 84 ss.: «la disobbedienza civile è una forma particolare di disobbedienza, in quanto viene

come «generalmente» quale «necessaria caratteristica» sia menzionata anche la nonviolenza¹⁴, ma, come traspare dal ricorso all'avverbio “generalmente”, la nonviolenza come caratteristica della disobbedienza civile è oggetto di discussione.

Hannah Arendt osserva altresì che «colui che fa atto di disobbedienza civile, pur essendo generalmente in disaccordo con una maggioranza, agisce in nome e per conto di un gruppo»¹⁵: forse, invece, può dirsi che la disobbedienza civile possiede un profilo sociale (mira, in senso lato, ad un cambiamento del mondo), ma può essere esercitata anche individualmente.

L'obiezione di coscienza, dal canto suo, evoca immediatamente un atto del singolo¹⁶, ma tende anch'essa ad «acquisire un significato di testimonianza» e una «risonanza collettiva ed, inevitabilmente, politica»¹⁷.

Come afferma Pietro Pinna, il volto delle prime obiezioni al servizio militare per motivi politici: «la richiesta di quegli obiettori non era puramente personale, di venire individualmente esentati dalla caserma per usare meglio quel tempo in un servizio civile, lasciando che il resto della realtà militare andasse pure come andasse. La loro istanza si nutre di un valore generale, investiva in modo preminente un problema politico, quello del rifiuto integrale della guerra»¹⁸.

messa in atto allo scopo immediato di mostrare pubblicamente l'ingiustizia della legge e allo scopo mediato di indurre il legislatore a mutarla» (p. 84); si distingue «da tutte le altre situazioni che rientrano storicamente nella vasta categoria del diritto di resistenza», in particolare per «l'azione di gruppo e la nonviolenza» (p. 88).

¹⁴ Fra chi, ad esempio, annovera la nonviolenza fra le «caratteristiche contingenti», relative a contesti e scopi, G. PONTARA, *Guerre, disobbedienza civile, nonviolenza*, Torino, 1996, pp. 64-65; sulla possibilità che l'orizzonte della resistenza in casi estremi contempli anche il ricorso alla violenza, A. CERRI, *Resistenza (diritto di)*, in *Enciclopedia giuridica*, XXVI, Roma, 1991, p. 8: «la violenza può essere giustificata quando [appunto] si vengano ad infirmare le precondizioni sociali di una democrazia»; sulla nonviolenza, in senso ampio, cfr., almeno, A. CAPITINI, *Le tecniche della nonviolenza*, Milano, 1967.

¹⁵ H. ARENDT, *La disobbedienza civile*, cit., p. 58.

¹⁶ È sempre H. ARENDT, *La disobbedienza civile*, cit., ad osservare come «diversamente dall'obiettore di coscienza, colui che pratica la disobbedienza civile fa parte di un gruppo» (p. 84).

¹⁷ A. CERRI, *Resistenza (diritto di)*, cit., p. 2.

¹⁸ P. PINNA, *La mia obiezione di coscienza (scritti 1950-1993)*, Verona, 1994, p. 78.

È stato osservato che, mentre la disobbedienza civile ha lo «scopo di evidenziare l'ingiustizia di una legge per indurre il legislatore a riformarla», «l'obietto non mette in discussione la validità della legge in quanto tale o dell'ordinamento giuridico nel suo complesso e neppure la legittimità dell'autorità statale, ma chiede di poter non obbedire alla legge per poter agire in modo coerente rispetto ai propri valori morali»¹⁹. Mi sembra – quest'ultima – una distinzione che depotenzia in maniera impropria l'obiezione di coscienza, che può manifestarsi come mera richiesta individuale di veder scriminato il proprio comportamento, ma spesso, invece, possiede una tensione trasformativa dell'esistente (si pensi all'obiezione al servizio militare o all'obiezione fiscale alle spese militari).

In sintesi, la distinzione fra obiezione di coscienza e disobbedienza civile si presenta sfumata²⁰, risolvendosi in una tendenziale maggior focalizzazione sul foro interno dell'individuo nella prima e su un più immediato richiamo all'orizzonte della resistenza politica nella seconda²¹; entrambe esprimono una opposizione nei confronti della legge, pubblica²², e sono inscrivibili nella prospettiva dell'emancipazione, nel suo

¹⁹ Comitato nazionale per la bioetica, *Obiezione di coscienza e bioetica*, 12 luglio 2012, https://bioetica.governo.it/media/1839/p102_2012_obiezione_coscienza_it.pdf.

²⁰ Al netto della considerazione che il diritto riconosce forme specifiche di obiezione di coscienza.

²¹ Sul punto, cfr. A. CAPITINI, *Le tecniche della nonviolenza*, cit., che pone l'obiezione di coscienza tra le «tecniche individuali» e la disobbedienza civile tra le «tecniche collettive» della nonviolenza, ma sottolinea come sia «da avvertire che una distinzione netta è impossibile, non solo perché ciò che fa un individuo può esser fatto da un altro individuo al suo fianco, e da un altro e da molti altri, ma anche perché le tecniche collettive della nonviolenza alla loro volta hanno bisogno [...] di un pieno impegno individuale, e di una capacità di iniziativa e di slancio generata da una consapevolezza individuale, quale che sia il mondo d'attorno» (pp. 39-40); J. RAWLS, *Una teoria della giustizia*, cit., sottolinea le differenze fra obiezione di coscienza e disobbedienza civile: l'obiezione di coscienza non «si richiama al senso di giustizia della maggioranza» e «non è necessariamente basata su principi politici», ma rileva anche come «nelle situazioni reali, non c'è alcuna distinzione netta» (pp. 306-308).

²² Se la natura pubblica delle azioni in questione è un carattere generale, connesso, fra l'altro, come si vedrà, alla caratterizzazione delle azioni disobbedienti come «atto di democrazia», scriminante rispetto ad una azione posta in essere per un mero «tornaconto personale», si pone, tuttavia, la questione di eventuali azioni che richiedano un certo grado di segretezza, a tutela, non del soggetto che le pone in essere, che, come nelle altre ipotesi si espone consapevolmente alle sanzioni che discendono dalla violazione della legge, ma di altre persone; si pensi all'aiuto prestato ai migranti privi di documenti di soggiorno che si trovano in difficoltà nell'attraversare le frontiere.

duplice volto, personale e collettivo, e della partecipazione, in particolare nella sua manifestazione come dissenso e istanza di cambiamento.

Veniamo ora alle parole chiave per un discorso costituzionalmente orientato: persona, conflitto, limite.

2. La persona tra dignità, emancipazione e partecipazione

Muoviamo da un presupposto: nel cuore della Costituzione è la persona; il principio personalista è stato definito come «il principio», dotato di una «incomprimibile attitudine a pervadere l'intero campo costituzionale» e di una «eccedenza assiologica»²³. È un principio – limitandosi qui ad un mero richiamo – che tra le sue radici annovera giusnaturalismo e contrattualismo: due tradizioni – basti citare la disobbedienza di Antigone all'editto di Creonte in nome delle «leggi non scritte e immutabili degli dei»²⁴ e la «libertà di appellarsi al cielo» di Locke²⁵ – che costituiscono l'*humus* dei diritti in questione²⁶.

Il riconoscimento della dignità della persona e dei suoi diritti (artt. 2 e 3 Cost.) fondano il diritto all'obiezione di coscienza, come la disobbedienza; fra i diritti, *in primis*, si possono citare la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e la libertà di religione (art. 19

²³ A. RUGGERI, *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in *Federalismi.it*, 17/2013.

²⁴ SOFOCLE, *Antigone*, Secondo episodio, vv. 450 ss., citato dalla traduzione italiana con testo greco a fronte, Siena, 2010, p. 37, Antigone: «Ma per me non è stato Zeus che ha proclamato quei divieti né Dike, che dimora con gli dèi dell'oltretomba, ha fissato leggi simili per gli uomini. Non pensavo poi che avessero tanto potere i tuoi editti, che un mortale potesse trasgredire le leggi non scritte e immutabili degli dei». Sulla complessità del mito di Antigone, cfr. F. Ostr, *Raconter la loi. Aux source de l'imaginaire juridique*, 2004, trad. it. *Mosè, Eschilo, Sofocle. All'origine dell'immaginario giuridico*, Bologna, 2007, spec. pp. 173 ss.

²⁵ J. LOCKE, *Due trattati sul governo*, 1690, ed. a cura di L. Pareyson, Torino, 1948, *Secondo trattato*, par. 168, p. 374; una posizione che ha la sua più nota eco nella Dichiarazione francese dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789, art. 2 («Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione»).

²⁶ Due terreni – giusnaturalismo (moderno) e contrattualismo – che, per inciso, non sono antitetici, potendosi, anzi, configurare il primo come base del secondo, ed il secondo come concretizzazione realistica del primo.

Cost.), ma anche la libertà personale (art. 13 Cost.), intesa come diritto di autodeterminazione²⁷.

«A livello dei valori costituzionali, la protezione della coscienza individuale si ricava dalla tutela delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all'uomo come singolo, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione»²⁸ – afferma la Corte costituzionale –, che così prosegue: «la sfera intima della coscienza individuale deve esser considerata come il riflesso giuridico più profondo dell'idea universale della dignità della persona umana»²⁹.

Dignità e diritti di libertà, dunque, come fondamento della libertà di coscienza³⁰, e dell'obiezione di coscienza³¹, ma possiamo annoverare tra i fondamenti anche emancipazione e partecipazione, che, oltre a costituire la base, allo stesso tempo, aiutano a delimitare il campo dell'esercizio dell'obiezione di coscienza e della disobbedienza civile.

La persona della Costituzione è proiettata verso il suo «pieno sviluppo» e la «partecipazione effettiva» (art. 3, c. 2, Cost.). Al centro del progetto costituzionale, cioè, è un progetto di emancipazione insieme personale e sociale, dove la persona è vista come inserita in una rete

²⁷ Si sviluppano le potenzialità di quell'interpretazione che, andando oltre una «accezione tradizionale» della libertà personale come libertà «dagli arresti», rileva come essa venga «a trasformarsi in una situazione che investe tutte le facoltà primordiali dell'uomo, compresa quella della libertà di autodeterminazione» (P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984, p. 112).

²⁸ «... poiché la coscienza individuale ha rilievo costituzionale quale principio creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell'uomo e quale regno delle virtualità di espressione dei diritti inviolabili del singolo nella vita di relazione, essa gode di una protezione costituzionale commisurata alla necessità che quelle libertà e quei diritti non risultino irragionevolmente compressi nelle loro possibilità di manifestazione e di svolgimento a causa di preclusioni o di impedimenti ingiustificatamente posti alle potenzialità di determinazione della coscienza medesima» (Corte cost., sent. n. 467 del 1991, *Cons. in dir.*, 4).

²⁹ Corte cost., sent. n. 467 del 1991, *Cons. in dir.*, 4.

³⁰ Per il legame fra il «valore della dignità» e la libertà di coscienza, così che quest'ultima viene definita come «il più profondo e intangibile diritto della persona», cfr., *ex multis*, F. MODUGNO, *I «nuovi diritti» nella Giurisprudenza Costituzionale*, Torino, 1995, p. 23; per L. CARLASSARE, *Nel segno della Costituzione. La nostra carta per il futuro*, Milano, 2012, p. 69, «la libertà di coscienza è il presupposto di ogni altra manifestazione della dignità e libertà dell'essere umano, il presupposto di ogni scelta, di ogni decisione libera, di ogni comportamento civile».

³¹ Sulla ormai datata qualificazione dell'obiezione di coscienza come diritto soggettivo e non interesse legittimo, cfr. S. PRISCO, *La metamorfosi dell'obiezione di coscienza al servizio militare*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1989, pp. 572 ss.

di relazioni e situata in determinate condizioni economiche e sociali. La libertà, si può aggiungere, si colora, fondendosi con l'uguaglianza sostanziale, come liberazione. La libertà di coscienza è libertà di autodeterminazione al netto della rimozione degli «ostacoli di ordine economico e sociale».

Esiste una circolarità fra emancipazione, libertà e «pieno sviluppo»: «una persona può diventare libera mediante atti di disobbedienza, imparando a dire “no” al potere. Ma, se la capacità di disobbedire costituisce la condizione della libertà, d'altro canto la libertà rappresenta la capacità di disobbedire. Se ho paura della libertà, non posso osare di dire “no”, non posso avere il coraggio di essere disobbediente. In effetti, la libertà e la capacità di disobbedire sono inseparabili...»³².

Il «pieno sviluppo» si intreccia con la dignità conferendole dinamicità nella costruzione del proprio essere, nel segno di una tutela, e di una promozione, della differenza.

Non solo: ragionare di persona situata in un contesto che tiene conto insieme della prospettiva individuale e collettiva, ovvero di una persona che vive in una «comunità di diritti e di doveri»³³, rifuggendo da un individualismo egocentrico, dalla figura della monade isolata (tipico dell'età liberale ma anche del neoliberalismo), contribuisce a costruire lo spazio e i limiti di esercizio del diritto, evocando il bilanciamento, che deriva dalla solidarietà e dalla coesistenza dei diritti e dei doveri di tutti, ed evitando il potenziale oppressivo che possiede la libertà illimitata (e qui il discorso si interseca con il terzo concetto chiave individuato, il limite)³⁴.

Ancora: il carattere pubblico dell'obiezione di coscienza e della disobbedienza civile conferisce ai relativi atti un significato politico, nel senso di azione attraverso la quale si partecipa alla vita della comunità politica, che racconta di una persona inserita nella società e che nei confronti di questa agisce, segnando la distanza da un approccio meramente autoreferenziale.

³² E. FROMM, *La disobbedienza e altri saggi*, cit., p. 17; si veda anche, *ibidem*, il passo nel quale si sottolinea come «la capacità del coraggio [n.d.r. per disobbedire] dipende dal grado di sviluppo di una persona».

³³ Corte cost., sent. n. 172 del 1999.

³⁴ Per un approfondimento sul diritto all'obiezione di coscienza come «costituzionalmente garantito e direttamente azionabile» e su quanto sia desumibile da tale riconoscimento, cfr. A. PUGIOTTO, *Obiezione di coscienza nel diritto costituzionale*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, Torino, 1995, v. X, pp. 245 ss.

Non a caso, l'art. 3, c. 2, Cost., cita come obiettivo dell'uguaglianza sostanziale, accanto al «pieno sviluppo», l'«effettiva partecipazione»: obiezione e disobbedienza segnano una partecipazione dissenziente, critica, che è fondamentale in una democrazia pluralista e conflittuale³⁵; e questo ci traghetta alla seconda parola chiave: conflitto.

3. Il conflitto: cardine della democrazia e asse di trasformazione sociale

3.1. In nome della democrazia costituzionale, conflittuale e sostanziale

L'obiezione di coscienza e la disobbedienza civile agiscono un conflitto³⁶. Come leggere questo conflitto?

Quando la democrazia è palesemente negata, a fronte dell'arroganza del potere, in contesti di disumanizzazione, l'azione di «dire no» segna la stessa sopravvivenza in vita dei principi della democrazia, della giustizia, della dignità umana. Si pensi al gesto dei dodici professori universitari che hanno rifiutato di giurare fedeltà al fascismo e sono stati espulsi dall'insegnamento³⁷ o al giovane soldato tedesco che durante la seconda guerra mondiale disobbedisce all'ordine di fucilare quattordici partigiani jugoslavi e prende posto nelle loro fila³⁸.

E quando invece il contesto è democratico³⁹? Punto di partenza è la

³⁵ Sottolinea come la disobbedienza civile sia «espressione di una esigenza di partecipazione», T. SERRA, *La disobbedienza civile*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2003 (cfr. anche ID., *La disobbedienza civile. Una risposta alla crisi della democrazia?*, Torino, 2000).

³⁶ Evidenzia, nel diritto di resistenza, «la presenza e la persistenza di una relazione conflittuale», B. PEZZINI, *Alla radice della convivenza politica*, cit., p. 3147.

³⁷ Recentemente, cfr. G. BOATTI, *Preferirei di no. Le storie dei dodici professori che si opposero a Mussolini*, Torino, 2001-2017.

³⁸ A. COTTINO, *C'è chi dice di no. Cittadini comuni che hanno rifiutato la violenza del potere*, Jesolo, 2017, pp. 120 ss.

³⁹ J. RAWLS, *Una teoria della giustizia*, cit., ritiene che una teoria della disobbedienza civile possa valere «solo per il caso speciale di una società quasi-giusta, che risulta per la maggior parte bene-ordinata, ma in cui però accadono alcune gravi violazioni della giustizia» e come la «condizione di quasi-giustizia richieda un regime democratico» (p. 302).

considerazione che «non c'è democrazia senza conflitto»⁴⁰ e che il riconoscimento dei conflitti che attraversano la società è preconditione e allo stesso tempo cardine di una democrazia, come quella disegnata nella nostra Costituzione, pluralista e sostanziale.

Sono i conflitti che assicurano alla democrazia la sua vitalità, il suo legame con la materialità della storia, ricordando come «“il faticoso meccanismo delle istituzioni democratiche” possiede un potente correttivo, appunto nel vivente movimento delle masse, nella loro pressione ininterrotta»⁴¹.

Ancora: obiezione di coscienza e disobbedienza civile esprimono dissenso e, se la democrazia richiama il consenso come manifestazione di autonomia, per lo stesso principio essa non può prescindere dalla tutela del dissenso⁴²; anzi, il carattere pluralista e conflittuale della democrazia induce non solo a “tollerare” il dissenso, bensì a valorizzarlo⁴³.

Il consenso in una democrazia non è – non deve essere – accettazione passiva o acquiescente indifferenza, ma compartecipazione attiva e consapevole, che nasce da un'informazione e una discussione plurale e all'insegna della complessità, nella quale è imprescindibile il pensiero critico, il dibattito delle differenti opinioni anche «quand elles dérangent ou inquiètent»⁴⁴. «La vita pubblica s'addormenta» e «diven-

⁴⁰ G. AZZARITI, *Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale*, Roma-Bari, 2010, p. 404.

⁴¹ R. LUXEMBURG, *Zur russischen Revolution* (1918), trad. it. *La Rivoluzione russa*, Bolsena, 2004, p. 74.

⁴² Sul rapporto fra il consenso come principio di legittimità del potere, principio democratico e autonomia, cfr. N. BOBBIO, *Il problema del potere. Introduzione al corso di scienza della politica*, Torino, 2020, spec. p. 85; sulla «tolleranza del dissenso sino all'estremo limite possibile», come coerenza rispetto ad una società fondata sui diritti inviolabili dell'uomo, nell'ulteriore consapevolezza che una società democratica non ha «nulla da guadagnare da un'adesione forzata», A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *Obbedienza e resistenza in una società democratica*, in ID., *Obbedienza e resistenza in una società democratica*, Milano, 1970, p. 227. Si veda anche R. DWORKIN, *Taking Rights Seriously*, 1977, trad. it. *I diritti presi sul serio*, Bologna, 1982, che sottolinea come lo Stato di diritto sia «qualcosa di più complesso e sottile» rispetto alle «semplici proposizioni draconiane, secondo le quali i crimini devono essere puniti» (p. 322).

⁴³ Sul «rapporto necessario fra democrazia e dissenso», vedi N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, Torino, 1991, pp. 58-61.

⁴⁴ Cour européenne des Droits de l'Homme, Troisième section, *Affaire Partidul Comunistilor (Nepeckeristi) et Ungureanu c. Roumanie*, Strasbourg, 3 février 2005, par. 55.

ta apparente» senza «elezioni generali, libertà di stampa e di riunione illimitata, *libera lotta d'opinione...*»⁴⁵.

Il pluralismo si giova sia del riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza sia dell'espressione *contra legem* dell'obiezione stessa e della disobbedienza civile, le quali, nella consapevolezza delle sanzioni che azioni contro la legge comportano, costituiscono una forma di manifestazione delle contraddizioni e delle tensioni che attraversano la società, che, non di rado, è *secundum constitutionem*. Questo, sempre senza scordare il lato oscuro, ossia il rischio che gli atti in questione si riducano, come si osserverà *infra*, ad una autoaffermazione solipsistica, disgregativa rispetto alle istanze di uguaglianza e di solidarietà proprie di un patto sociale in una democrazia e che la violazione della legge non rappresenti che il sintomo di una "società che non esiste"⁴⁶.

La coesistenzialità del dissenso in una democrazia conduce ad attribuire un rilievo positivo in sé all'azione di "dire no", a prescindere dalla considerazione che opporsi implica volere un *quid* differente («che cos'è un uomo in rivolta? Un uomo che dice no. Ma se rifiuta, non rinuncia tuttavia: è anche un uomo che dice di sì»⁴⁷); fermi restando i confini costituzionali di cui si dirà.

Dunque, obiezione di coscienza e disobbedienza civile, agendo un conflitto costituiscono elementi fondamentali della democrazia, trovano legittimazione nella sua essenza e la concretizzano⁴⁸; si inscrivono in un diritto di resistenza «talmente coerente con i valori fondamentali del nostro sistema costituzionale, da non poter essere eliminato, senza eliminare quelli (a cui, in qualche modo, anzi, sopravvive)»⁴⁹.

⁴⁵ R. LUXEMBURG, *La Rivoluzione russa*, cit., p. 84 (corsivo mio).

⁴⁶ Il riferimento è alla nota affermazione di Margaret Thatcher: «There is no such thing as society» (cfr. M. THATCHER, *Interview for Woman's Own* ("no such thing as society"), 23 settembre 1987, sul sito della Margaret Thatcher Foundation, consultabile [qui](#)).

⁴⁷ Così l'incipit di A. CAMUS, *L'homme révolté*, 1951, trad. it. *L'uomo in rivolta*, Milano, 2017, p. 17.

⁴⁸ H. ZINN, *The Zinn Reader. Writings on Disobedience and Democracy*, 1997, trad. it. *Disobbedienza e democrazia*, Milano, 2003, p. 238: «protestare al di fuori della legge non vuol dire allontanarsi dalla democrazia; ne costituisce anzi un elemento essenziale»; G. BRONZINI, *Disobbedire, disobbedire, disobbedire. Quando contraddire le leggi costruisce democrazia*, in *Global*, 2003/01, pp. 26 s.

⁴⁹ A. CERRI, *Resistenza (diritto di)*, cit., p. 8.

Esse costituiscono «un gesto lacerante e inquietante, ma è una lacerazione necessaria, un'inquietudine salutare»⁵⁰.

Altro passaggio. Disobbedienza civile e obiezione di coscienza sono coerenti con un modello di democrazia sostanziale, la quale non si esaurisce nella progettazione di istituzioni democratiche e nella previsione del suffragio universale, ma riconosce i conflitti, esige la rimozione degli «ostacoli di ordine economico e sociale» e promuove, come detto, una partecipazione *effettiva* (art. 3, c. 2, Cost.). Si intende, cioè, con “sostanziale”, sia la connotazione come *sociale* della democrazia sia il suo vivere come partecipazione *effettiva*, nelle manifestazioni di autorganizzazione, “dal basso”⁵¹, come nel circuito politico-rappresentativo.

La disobbedienza, la resistenza, non possono che essere nelle corde di una Costituzione che si fonda su criteri di effettività, sul “fatto” (*ça va sans dire*, nel senso di un realismo emancipante, ossia in un’ottica di trasformazione sociale, non di congelamento dell’esistente): il piano sul quale ci si pone non è astratto ma concreto. Le forme – d’accordo con Tocqueville – servono da «barriera fra il forte e il debole, il governante e il governato...»⁵², ma, quando si tramutano in strumento di oppressione o di mancata liberazione, viene in rilievo il dato sostanziale: la limitazione del potere, la giustizia. Il diritto, la democrazia, non sono costruzioni teoriche ma si forgiavano e si concretizzano nella materialità della storia.

La democrazia non sfugge ai moti delle vicende umane, alle ricorrenze aggressive del potere, e la resistenza funge da presidio, se pur estremo⁵³; essa si pone, rispetto al problema del potere, *ex parte populi*⁵⁴.

⁵⁰ H. ZINN, *Disobbedienza e democrazia*, cit., p. 238.

⁵¹ Cfr. F. PIZZOLATO, *Diritto di resistenza, oggi? Partecipazione popolare e veste istituzionale*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2021, p. 165: «In questo ideale di democrazia sostanziale, come autogoverno, l’ordinamento della Repubblica non si risolve nell’azione e nelle decisioni delle istituzioni, ma strutturalmente comprende e si alimenta dell’autonomia (territoriale e sociale) che la Costituzione riconosce».

⁵² A. DE TOCQUEVILLE, *De la démocratie en Amérique*, 1835-1840, trad. it. *La democrazia in America*, Milano, 1997, Libro III, parte IV, cap. VII (ed. cit., p. 740).

⁵³ Da ultimo, sottolinea il carattere di *ultima ratio* del diritto di resistenza, unito alla sua finalità conservativa, F. PIZZOLATO, *Diritto di resistenza, oggi?*, cit., p. 139.

⁵⁴ N. BOBBIO, *La resistenza all’oppressione, oggi*, in *Studi sassaresi. III. Autonomia e diritto di resistenza*, Milano, 1973, pp. 15 ss., ora in ID., *L’età dei diritti*, Torino, 1990, pp. 159 ss.

Il costituzionalismo è limitazione del potere: una democrazia costituzionale ontologicamente non può trasformarsi in uno strumento di oppressione e quindi, in essa, è consustanziale la resistenza quando ne viene contraddetta l'essenza.

Una Costituzione che ha nel suo cuore un progetto di emancipazione (art. 3, c. 2, Cost.), contro ogni forma di oppressione, politica, così come economica e sociale, è naturalmente compagna di azioni che si pongono contro manifestazioni di potere illegittime (o, quantomeno, sentite come illegittime).

3.2. "Sovranità popolare oltre la Costituzione in nome della Costituzione"

L'aggettivazione della democrazia come costituzionale e conflittuale è un antidoto contro la degenerazione in "populismo totalitario", in coerenza con il riconoscimento della sovranità come *popolare* (e non *nazionale*)⁵⁵ e attribuita a ciascun cittadino, *permanentemente*⁵⁶.

Non esiste un corpo sociale omogeneo che esaurisce sostanzialmente la sua funzione nel legittimare il potere e le istituzioni, ma vi sono cittadini, gruppi sociali e soggetti politici portatori di differenti interessi e visioni del mondo che si confrontano nella società e eserci-

⁵⁵ L. CARLASSARE, *Sovranità popolare e Stato di diritto*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2006, p. 7.

⁵⁶ Ci si pone nel solco dell'interpretazione che ritiene i cittadini – non il corpo elettorale (e tantomeno lo Stato) – «il popolo che esercita la sovranità mediante i diritti a ciascuno spettanti» e il loro «esercizio effettivo e continuo» (così, richiamando il pensiero di Esposito, Crisafulli e Paladin, L. CARLASSARE, *La sovranità del popolo nel pluralismo della democrazia liberale*, in L. CARLASSARE (a cura di), *La sovranità popolare nel pensiero di Esposito, Crisafulli, Paladin*, Padova, 2004, pp. 5, 6).

Quanto precisato consente, fra l'altro, di considerare non in senso contrappositivo, bensì cooperativo, l'individuazione dell'obiezione di coscienza e della disobbedienza civile, come fondate rispettivamente sulla sovranità popolare e sui diritti; recentemente, cfr. V. BALDINI, *La disobbedienza civile come forma (illegittima?) di resistenza contro la legge ingiusta... La condotta individuale di opposizione tra imperativo etico ed (auto)tutela costituzionale*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 1/2019, p. 27, che ragiona di «una forma di autotutela del corpo sociale a garanzia, per un verso, degli ambiti di libertà riconosciuti al singolo; per altro verso, dell'integrità del progetto di Giustizia politica e dell'ordinamento fondamentale che la stessa Costituzione realizza in sé».

tano continuativamente frammenti di sovranità⁵⁷, attraverso i diritti e l'«effettiva partecipazione»⁵⁸.

Obiezione di coscienza e disobbedienza civile veicolano pluralismo, sono in sé anticorpi rispetto a processi di omologazione e costituiscono espressione autentica, se pur radicale e dirompente, di sovranità popolare⁵⁹. In che senso?

Si innesta qui il discorso sul significato e sul contenuto della sovranità popolare e, per quanto interessa, si possono evidenziare almeno tre profili: la sovranità popolare affiora come «effettiva partecipazione» (art. 3, c. 2, Cost.); si esprime come esercizio di diritti (quale, come rilevato *ante*, la libertà di manifestazione del pensiero); si concretizza in forme differenti rispetto a quelle «istituzionali» della democrazia rappresentativa.

Dell'«effettiva partecipazione» e del suo valore aggiunto nel presentarsi come dissenziente, si è già detto, così come si è rilevato il legame fra le manifestazioni di resistenza e i diritti costituzionali⁶⁰: conviene, dunque, soffermarsi sul terzo profilo.

La sovranità, recita l'art. 1, c. 2, Cost., «appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione»: una contraddizione – il riferimento alle forme e ai limiti della Costituzione – rispetto al riconoscimento, sempre da parte della Costituzione, ma in modo implicito e indeterminato, dei diritti in questione?

Nella distinzione fra la titolarità (in capo al popolo) e l'esercizio

⁵⁷ Sul concetto di «sovranità popolare frammentata», si veda L. FERRAJOLI, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, vol. 2. *Teoria della democrazia*, Roma-Bari, 2007 pp. 10-11, che, trattando del concetto di sovranità popolare «in positivo», mette in luce il «nesso con i diritti fondamentali costituzionalmente stabiliti»: «i diritti fondamentali danno forme e contenuti alla «volontà popolare», la quale, in quanto somma delle volontà di ciascuno dei suoi membri, non può manifestarsi autenticamente se non può esprimersi liberamente; e non può esprimersi liberamente senza essere presidiata dalle garanzie» dei diritti; donde l'affermazione che i diritti, politici, civili, di libertà e sociali costituiscono «*frammenti di sovranità popolare* in capo a tutti e a ciascun cittadino».

⁵⁸ Cfr. F. PIZZOLATO, *Diritto di resistenza, oggi?*, cit., laddove ragiona di ««federalizzazione» della partecipazione», come «partecipazione attiva, cooperativa», «di esistenza, più e oltre che di resistenza» (p. 177).

⁵⁹ Sul legame tra sovranità popolare e resistenza in Assemblea costituente, cfr. B. PEZZINI, *Alla radice della convivenza politica*, cit., pp. 3150 -3151.

⁶⁰ *Adde*, tuttavia, a quanto detto, il richiamo specifico al diritto di sciopero, anche come sciopero politico (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 290 del 1974) e come situato nella dimensione dell'esercizio della sovranità popolare.

della sovranità popolare («nelle forme e nei limiti della Costituzione») si possono rintracciare gli elementi per ipotizzare una risposta, che non richiede la rinuncia né alla democrazia costituzionale, come forma di Stato connotata da un potere limitato e delimitato, né all'idea che la forma organizzativa è strumentale rispetto alla tutela delle *persone*⁶¹. La sintesi sta nella considerazione che, «se l'art. 1, 2^a comma, della nostra Costituzione, dice che la sovranità popolare è anch'essa limitata dalla Costituzione, ciò vale, evidentemente, in quanto tutti i pubblici poteri si mantengano a loro volta nei limiti della Costituzione stessa»: qualora, invece, «i poteri costituiti e destinati a rappresentare il popolo, ad agire e governare per esso, infrangano i limiti costituzionalmente stabiliti alla loro attività, sorge nel popolo l'interesse e la possibilità di riprendere nella sua pienezza l'esercizio della sovranità, di cui è il vero titolare, opponendosi e contrapponendosi ad un apparato statale divenuto privo di ogni legittimazione»⁶².

Si ragiona in proposito di «valore deontico del principio di sovranità popolare» che deve essere garantito «anche oltre le forme costituzionalmente predisposte»⁶³. Come è stato osservato, in relazione alla resistenza, essa «trae il titolo di legittimazione dal principio della so-

⁶¹ Si sottolinea l'utilizzo del plurale a rimarcare la considerazione che solo la compresenza di libertà ed uguaglianza (sostanziale) impedisce la degenerazione della prima in strumento di oppressione e si precisa che con il termine "persone" e non "individui" si rinvia a una società composta da cittadini che partecipano, *in primis* attraverso soggetti collettivi (senza, peraltro, alcuna suggestione nel segno del "cittadino totale"), e non ad una moltitudine frammentata e disgregata.

⁶² V. CRISAFULLI, *La sovranità popolare*, estratto da *Rassegna Giuliana di Diritto e Giurisprudenza*, 1954, p. 54. In argomento cfr. anche A. CERRI, *Resistenza (diritto di)*, cit., che sottolinea, a proposito della resistenza, il suo essere «momento di solitudine dell'uomo di fronte al potere» e come i relativi atti, «pur orientati in base al principio di sovranità popolare, non ne costituiranno esercizio; saranno invece, sul terreno giuridico, adempimento del dovere di fedeltà» (p. 7); insiste sulla riconduzione al dovere di fedeltà anche L. VENTURA, *La fedeltà alla Repubblica*, Milano, 1984, p. 47, che si riferisce ad «una esigenza di «fedeltà» dello Stato-apparato nei confronti della società civile», che, se violata, può dar luogo in ultima istanza ad una resistenza; sul punto, cfr., ampiamente, S. PRISCO, *Fedeltà alla Repubblica e obiezione di coscienza. Una riflessione sullo stato "laico"*, Napoli, 1986.

⁶³ A. BURATTI, *Dal diritto di resistenza al metodo democratico*, cit., p. 264, che così prosegue: «In questo senso, nel vigente ordinamento repubblicano, il diritto di resistenza popolare si configura come garanzia, da esercitarsi in via sussidiaria rispetto alle potestà ordinarie e straordinarie attribuite agli organi dello Stato-persona, posta a salvaguardia del principio di sovranità popolare. Il bene protetto dal diritto di resistenza collettivo non è tanto l'ordinamento giuridico oggettivo, né i diritti costituzio-

vrantà popolare perché questa, basata com'è sull'adesione attiva dei cittadini ai valori consacrati nella Costituzione non può non abilitare quanti siano più sensibili ad essi ad assumere la funzione di una loro difesa e reintegrazione quando ciò si palesi necessario per l'insufficienza o la carenza degli organi ad essa preposti»⁶⁴.

Non vi è contrapposizione, dunque, bensì complementarità, fra la sovranità popolare che si esercita «nelle forme e nei limiti della Costituzione» e una resistenza come esercizio diretto di sovranità popolare che interviene quando le norme o le istituzioni pubbliche violano o non attuano la Costituzione. Non solo, più ampiamente, può rilevarsi come convivano concretizzazione «istituzionale» della sovranità popolare e il suo esercizio spontaneo e continuo «dal basso»: una società percorsa da associazioni e movimenti sociali è un indice – imprescindibile – di una democrazia viva, che necessita, quindi, di innestare un circolo virtuoso nel rapporto con i partiti e con la rappresentanza nelle istituzioni⁶⁵. Obiezione di coscienza e disobbedienza civile, in questa prospettiva, esprimono la vitalità «dal basso»; nello stesso tempo, tuttavia, esse possono essere anche sintomo del distacco dei partiti dai conflitti che attraversano la società, della caduta nell'autoreferenzialità del sistema politico, di una rappresentanza che «si chiude in sé stessa»⁶⁶, non più tesa alla costruzione di un luogo di mediazione politica dei conflitti sociali e delle diverse visioni del mondo. Una denuncia, quest'ultima, che può veicolare una resistenza costituzionale, colmando lo svuotamento della democrazia, così come la proiezione della

nalmente riconosciuti, bensì la sovranità popolare, declinata nella forma del metodo democratico...».

⁶⁴ C. MORTATI, *Art. 1*, in G. Branca, *Commentario della Costituzione, Principi fondamentali*, Bologna-Roma, 1975, p. 32; si veda anche G. AMATO, *La sovranità popolare nell'ordinamento italiano*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1962, p. 98, che definisce la resistenza «una ulteriore, essenziale implicazione della sovranità popolare», «quando l'attività dei governanti cessa di svolgersi conformemente alla volontà popolare».

⁶⁵ Sull'importanza di «soggetti collettivi rappresentativi degli interessi delle classi subalterne» (p. 121) per la democrazia pluralista e per la rappresentanza politica, cfr. G. BUCCI, *Le trasformazioni dello Stato e dell'UE nella crisi della globalizzazione*, Napoli, 2022, spec. pp. 117 ss.

⁶⁶ G. AZZARITI, *Diritto o barbarie. Il costituzionalismo moderno al bivio*, Roma-Bari, 2021, p. 78; per alcuni rilievi sul rapporto fra obiezione di coscienza e crisi dei partiti, cfr. F. GRANDI, *Doveri costituzionali e obiezione di coscienza*, Napoli, 2014, spec. pp. 190-191.

fantasia verso nuove forme di democrazia e di organizzazione sociale, declinando diversamente l'orizzonte dell'emancipazione e della limitazione del potere.

Si può, quindi, sottolineare, con Habermas, come «la disobbedienza civile si richiama al proprio luogo di nascita, ossia a quella società civile che, in caso di crisi, attualizza nel medium dell'opinione pubblica i contenuti normativi dello Stato democratico di diritto, facendoli giocare contro l'inerzia sistemica della politica istituzionale»⁶⁷.

La presenza della Costituzione garantisce, con un'espressione solo apparentemente illogica, l'esercizio della sovranità “*oltre la Costituzione in nome della Costituzione*”: una locuzione che rinvia ad un concetto di “sovranità popolare costituzionale” denso di significato.

Si compone, infatti, in tal modo la frattura fra l'immagine di una sovranità popolare illimitata e il costituzionalismo, che il potere è teso a limitare⁶⁸. Si pongono le basi di un potere che contenga in sé anche garanzie controegemoniche; si riconosce, cioè, un potere che all'atto stesso del riconoscimento è limitato dal suo essere di tutti, *egualmente*, e circoscritto per garantire che così sia⁶⁹; si legittima un potere e al tempo stesso lo si depotenzia, contenendo il suo istinto di dominio, attraverso il riconoscimento del conflitto e dell'uguaglianza.

Sovranità popolare “*oltre la Costituzione in nome della Costituzione*”, quale quella che si esprime nella resistenza e nel presidio esercitato attraverso l'obiezione di coscienza e la disobbedienza civile, è un *altro* modo (ulteriore rispetto a quello previsto nella Costituzione), per declinare la sovranità popolare in coerenza con la limitazione del potere del costituzionalismo: si limita la sovranità (il limite, di cui si dirà *infra*) nel momento stesso in cui la si esalta⁷⁰, spogliandola del

⁶⁷ J. HABERMAS, *Fatti e norme. Contributo a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, a cura di L. Ceppa, Milano, 1996, p. 454; cfr. anche J.L. COHEN, A. ARATO, *Civil Society and Political Theory*, Cambridge, Massachusetts, 1992, pp. 587 ss.

⁶⁸ In argomento, cfr. A. BURATTI, *Dal diritto di resistenza al metodo democratico*, cit., pp. 122 ss.

⁶⁹ Si deve limitare e regolare il potere per garantire la «libertà di un popolo», perché «un grado di potere troppo grande... è un male quali che siano le mani cui lo si affida» (B. CONSTANT, *Principes de politique*, versione 1815, trad. it. *Principi di politica*, a cura di U. Cerroni, Roma, 1970, pp. 49, 54).

⁷⁰ Sui paradossi della sovranità che non può «affermarsi se non attraverso l'interiorizzazione del proprio limite», cfr. A. SUPLOT, *La sovranità del limite. Giustizia, lavoro e ambiente nell'orizzonte della mondializzazione*, Milano, 2020, spec. pp. 155 ss.

potenziale oppressivo, dal momento che è vestita dei principi del costituzionalismo (e della Costituzione) e declinata in senso pluralista e conflittuale. Le contraddizioni di una sovranità popolare senza freni trovano, cioè, un antidoto nel costituzionalismo e la strutturale «incompatibilità fra il concetto di sovranità, inteso come potere senza limiti, e il costituzionalismo, la cui più profonda ragion d'essere sta nel porre limiti al potere»⁷¹ si risolve nella democrazia costituzionale.

Gli atti di disobbedienza e obiezione – ancora –, pur, se si vuole, nella prospettiva di una *extrema ratio*, mostrano il pluralismo e il conflitto che stanno dietro l'immagine artificiale della sovranità popolare come *una* entità⁷², ricordando, una volta ancora, come i conflitti costituiscono la spina dorsale della storia.

3.3. Giustizia, legittimità e legalità

Con l'obiezione di coscienza e la disobbedienza civile si agisce contro la legge in nome della giustizia: «la verifica ultima non è la legge, ma la giustizia»⁷³. La giustizia discrimina la difesa o meno di atti di disobbedienza civile, ma è una distinzione in concreto «complicata», anche se si condivide l'osservazione che «quello di cui dovremmo maggiormente preoccuparci non è una presunta tendenza naturale alla sollevazione violenta, ma piuttosto la propensione della gente a sottomettersi all'ingiustizia»⁷⁴.

La giustizia è un concetto, invero, di difficile definizione: da un lato, è oggetto di una percezione immediata ed è, per così dire, istin-

⁷¹ A. DI GIOVINE, *Dal principio democratico al sistema rappresentativo: l'ineluttabile metamorfosi*, in *Rivista AIC*, n. 1/2020, p. 99; si veda altresì, ampiamente, ID., *Dallo Stato liberale alla democrazia costituzionale. Riflessioni critiche sul concetto di sovranità popolare*, in C. BERTOLINO, T. CERRUTI, M. OROFINO, A. POGGI (a cura di), *Scritti in onore di Franco Pizzetti*, v. II, Napoli, 2020, pp. 91 ss.

⁷² Precisazione, questa, utile altresì a segnare la distanza rispetto alle sirene di una democrazia diretta di tipo plebiscitario o populista.

⁷³ H. ZINN, *Disobbedienza e democrazia*, cit., p. 243.

⁷⁴ H. ZINN, *Disobbedienza e democrazia*, cit., p. 244; in argomento, S. WEIL, *Méditation sur l'obéissance et la liberté*, 1937, trad. it. *Meditazioni sull'obbedienza e sulla libertà*, in ID., *Incontri libertari*, a cura di M. Zani, Milano, 2001, pp. 76 ss., che, rilevata come una costante delle organizzazioni sociali «la sottomissione dei molti ai pochi», riflette sulle cause dell'obbedienza e sulla tendenza delle masse a dissolversi in individui, che si percepiscono inferiori per natura e gravati da una «irrimediabile impotenza».

tivamente auto-evidente⁷⁵; dall'altro, tuttavia, conosce una pluralità di narrazioni così come di estrinsecazioni⁷⁶. È un valore intuitivo ma anche mutevole, storicamente dato e connotato:

«nel seme della città dei giusti sta nascosta a sua volta una semenza maligna; la certezza e l'orgoglio d'essere nel giusto – e d'esserlo più di tanti altri che si dicono giusti più del giusto – fermentano in rancori rivalità ripicchi, e il naturale desiderio di rivalsa sugli ingiusti si tinge della mania d'essere al loro posto a far lo stesso di loro. Un'altra città ingiusta, pur sempre diversa dalla prima, sta dunque scavando il suo spazio dentro il doppio involucro delle Berenici ingiusta e giusta»⁷⁷;

sempre che non si acceda *tout court* alla tesi di Trasimaco che «che la giustizia non è altro che l'utile del più forte»⁷⁸.

In una democrazia costituzionale, tuttavia, il discorso può restare all'interno del diritto positivo e ancorarsi a parametri costituzionali, invocando la legittimità costituzionale contro leggi illegittime: come scrive Hannah Arendt, «la Costituzione stessa offre una strada quasi giuridica di contestazione della legge partendo dalla sua violazione»⁷⁹.

Entra in gioco, per ragionare sul terreno delle norme, la distinzio-

⁷⁵ Ciò, quantomeno, in relazione a quelle che A. SEN, *The Idea of Justice*, 2009, trad. it. *L'idea di giustizia*, Milano, 2010, p. 3, definisce «ingiustizie manifeste»: «è ragionevole ritenere che i parigini non avrebbero dato l'assalto alla Bastiglia, Gandhi non avrebbe sfidato l'impero sul quale il sole non tramontava mai, Martin Luther King non avrebbe combattuto la supremazia dei bianchi..., se non avessero avuto la consapevolezza di trovarsi davanti a ingiustizie palesi a cui era possibile porre rimedio»; altrettanto, appare intuitiva la dicotomia fra giustizia e prepotenza, ovvero fra giustizia e uso arbitrario della forza: «O Perse, tu ascolta Giustizia e non fomentare violenza...» (ESODO, *La favola dello sparviero e dell'usignolo*, citata G. GUIDORIZZI, *Letteratura greca, L'età arcaica*, Milano, 2012, pp. 219-220).

⁷⁶ Per una prima antologia di scritti sulla giustizia, che ne riflettono la complessità, cfr. S. MAFFETTONI, S. VECA (a cura di), *L'idea di giustizia da Platone a Rawls*, Roma-Bari, 1997.

⁷⁷ I. CALVINO, *Le città invisibili*, 1972, rist. Milano, 2010, pp. 160-161.

⁷⁸ PLATONE, *La Repubblica*, Libro I, XII, citato da ID., *Opere complete*, v. 6, *Clitofonte, La Repubblica, Timeo, Crizia*, Roma-Bari, 1984, p. 42; la tesi di Trasimaco, come noto, è quindi oggetto della lunga confutazione di Socrate (ed è la concezione che N. BOBBIO, *Il positivismo giuridico*, Torino, 1996, p. 238, definisce «scettica, o meglio, realistica della giustizia: la giustizia è l'espressione della volontà del più forte che ricerca il proprio utile»).

⁷⁹ H. ARENDT, *La disobbedienza civile*, cit., p. 63.

ne fra legittimità e legalità⁸⁰. Il conflitto è contro la legge, in nome di un livello superiore: «legalità e legittimità cessano di identificarsi dal momento che si ammette che un ordinamento può essere giuridico ma ingiusto»⁸¹. La disobbedienza civile e l'obiezione di coscienza possono appellarsi a principi fondamentali⁸², come la democrazia, i diritti, la giustizia sociale, la pace, la liberazione dall'oppressione, la limitazione del potere.

«La trasgressione» – precisa Giuliano Pontara – avviene «da parte di cittadini che riconoscono la legittimità dell'autorità cui disobbediscono e che in larga misura si identificano con il sistema politico nell'ambito del quale agiscono e con i valori fondamentali su cui esso si regge e in base ai quali viene giustificato»⁸³.

Disobbedienza civile e obiezione di coscienza si inseriscono in una dimensione costituzionale, che li legittima; le loro giustificazioni in nome della giustizia e dei diritti, contro l'oppressione del potere, trovano una traduzione giuridica nel costituzionalismo moderno e nelle costituzioni che ne sono espressione.

Agire in nome della legittimità costituzionale e invocare la concretizzazione di valori costituzionali implica che con le «azioni resistenti» si miri, da un lato, a restaurare un *quid* violato dalla legge/poteri costituiti; dall'altro, a provocare il riconoscimento di nuovi diritti coerenti con l'orizzonte costituzionale.

In questo senso può ritenersi che si ragioni di atti conservativi, ma anche *adeguativi*, rispetto alla Costituzione, ed insieme oppositivi e innovativi⁸⁴ rispetto all'ordine costituito, ovvero all'ordinamento giuridico positivo.

Nel caso più noto di obiezione di coscienza, quella al servizio mi-

⁸⁰ Sulla pluridimensionalità dei principi di legalità e di legittimità, sul loro oscillare tra forma e sostanza, si veda, per un primo ed efficace riferimento, A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *Legalità e legittimità*, in *Obbedienza e resistenza in una società democratica*, cit., pp. 55 ss.

⁸¹ A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *Legalità e legittimità*, cit., p. 63.

⁸² ... principi, che come noto, la Corte costituzionale afferma costituire un limite alla revisione costituzionale, così come al diritto comunitario (sent. n. 1146 del 1988) o alle consuetudini internazionali (per tutte, sent. n. 238 del 2014).

⁸³ G. PONTARA, *Guerre, disobbedienza civile, nonviolenza*, cit., p. 64.

⁸⁴ Cfr. N. BOBBIO, *Disobbedienza civile*, cit.: «la disobbedienza civile è un atto che mira in ultima istanza a mutare l'ordinamento, è insomma un atto non distruttivo ma innovativo» (p. 85); E. BETTINELLI, *Resistenza (diritto di)*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, v. XIII, Torino, 1997: «quanti ricorrono alla disobbedienza civile

litare⁸⁵, la disobbedienza in nome della libertà di coscienza e di valori costituzionali come la pace, attraverso una lotta per il diritto pagata con il carcere⁸⁶, ne ottiene la legittimazione giuridica.

Ma, come sostenuto, obiezione di coscienza e disobbedienza civile, possiedono un riconoscimento costituzionale – fondato, sintetizzando quanto sin qui argomentato, sul principio personalista, sulla dignità, sui diritti, così come sulla sovranità popolare, sulla partecipazione, sulle caratteristiche di una democrazia sostanziale, pluralista e conflittuale – che prescinde dalla previsione da parte della legge della liceità di determinate condotte.

E, trattando di condotte, si apre un altro capitolo, che mi limito ad accennare, ricordando come esse possano consistere in un’azione positiva, un “fare”, così come in una omissione o una astensione⁸⁷; possono nascere da un atto che si assume violare la Costituzione ma anche da una lacuna nella sua attuazione.

Obiezione di coscienza e disobbedienza civile sono *prima facie* fattispecie indeterminate sia nelle modalità di comportamenti configurabili sia nell’individuazione dei singoli contesti, una indeterminatezza “strutturale” in quanto indefiniti sono i casi che possono fondarle; tut-

confidano nella capacità di autoriforma dell’ordinamento, scommettono sull’adesione dell’opinione pubblica e sulla permeabilità del potere rappresentativo» (p. 184).

⁸⁵ Sul tema, si segnalano, almeno, A. CAPITINI, *L’obiezione di coscienza in Italia*, Manduria, 1959, con riferimento anche alle proposte di legge più risalenti; E. BETTINELLI, *Profili di diritto costituzionale della disciplina legislativa dell’obiezione di coscienza. Prime osservazioni sulla l. 15 dicembre 1972 n. 772*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1972, pp. 2923 ss.; R. VENDITTI, *L’obiezione di coscienza al servizio militare*, 3^a ed. aggiornata, Milano, 1999; A. PUGIOTTO, *Alcuni problemi di tutela giurisdizionale in tema di obiezione di coscienza al servizio militare*, in *La tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali*, a cura di L. Carlassare, Padova, 1988, pp. 113 ss.; S. PRISCO, *La metamorfosi dell’obiezione di coscienza*, cit.

⁸⁶ Per tutti, cfr. P. PINNA, *La mia obiezione di coscienza*, cit.; nonché P. PINNA, P. POLITO, *Conversazione sull’obiezione di coscienza, Aldo Capitini, il pacifismo integrale*, Torino, 2012; il numero della rivista *Azione nonviolenta* a lui dedicato, *Parole di Pietro Pinna*, luglio-agosto 2017.

Scrivono H.D. THOREAU, *Civil Disobedience* (1849), trad. it. *Disobbedienza civile*, Milano, 1992: «sotto un governo che imprigiona chiunque ingiustamente, il vero posto per un uomo giusto è la prigione» (p. 29).

⁸⁷ Si veda, fra gli altri, N. BOBBIO, *La resistenza all’oppressione, oggi*, cit., pp. 176 ss.; a mero titolo esemplificativo si possono citare: presidi e cortei non comunicati ai sensi dell’art. 17 Cost. o vietati, occupazioni (abitative, di un luogo di lavoro o di una terra), boicottaggi, mancato pagamento delle tasse, blocco stradale, sostegno a chi migra per attraversare le frontiere, rifiuto a compiere atti che favoriscano la guerra.

tavia, se lette nella prospettiva della “legittimità costituzionale”⁸⁸, sono teleologicamente orientate e limitate, nel loro esistere e nelle loro modalità, dal riferimento al quadro dei valori costituzionali⁸⁹. È quest’ultimo, in tal caso, a essere parametro della legittimità – nell’illegalità – della loro esistenza e della proporzionalità delle condotte stesse.

Ricorrendo a qualche esempio: resistenza costituzionale è il rifiuto dei lavoratori portuali o aeroportuali di caricare materiale bellico (in nome del principio pacifista di cui all’art. 11 Cost.); è la disobbedienza di Carola Rackete, capitana della nave *Sea Watch 3*, che forza il divieto di attracco ed entra nel porto di Lampedusa nel nome del «rispetto dei diritti fondamentali delle persone soccorse»⁹⁰; così come si possono immaginare una «obiezione ecologica»⁹¹ e una disobbedienza civile *hacker*, nel cyberspazio.

È la Costituzione a legittimare, e delimitare, il conflitto contro la legge attraverso atti di disobbedienza, con la precisazione che di atti di disobbedienza per l’appunto si discute, con il relativo rischio, dunque, per chi lo compie di incorrere in sanzioni⁹².

La possibile presenza della sanzione non esclude, peraltro, che si possa ragionare anche di un dovere civico di resistenza⁹³: «Quando il

⁸⁸ Sul senso e sulle modalità della «resistenza costituzionale», si può leggere E. VITALE, *Difendersi dal potere. Per una resistenza costituzionale*, Roma-Bari, 2010.

⁸⁹ ... ovvero, se si ragiona *tout court* di legittimità, dal richiamo ai valori della Resistenza, alla giustizia, ai diritti, alla tradizione di limitazione del potere; di «questioni di principio» si tratta e non di «questioni di opportunità o di convenienza» (A. PASSERIN D’ENTRÈVES, *Obbedienza e resistenza in una società democratica*, cit., p. 225).

⁹⁰ Al «rispetto dei diritti fondamentali delle persone soccorse» si riferisce la Corte di Cassazione, III Sez. pen., Sent. no. 112, 16 gennaio 2020 (depositata il 20 febbraio 2020), nel procedimento intentato contro Carola Rackete, indagata per i reati di resistenza o violenza contro nave da guerra (art. 1100 cod. nav.) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), in relazione alle condotte tenute nella notte del 29 giugno 2019; per un’analisi della vicenda, da ultimo, cfr. L. MASERA, *Soccorso in mare e diritto penale nella stagione dei porti chiusi. Alcune riflessioni a partire dal caso di Carola Rackete*, in *La legislazione penale*, consultabile *qui*, 22 aprile 2022.

⁹¹ L. CARLASSARE, *Nel segno della Costituzione*, cit., p. 72; cfr. S. CAPSTICK, A. THIERRY, E. COX, O. BERGLUND, S. WESTLAKE, J.K. STEINBERGER, *Civil disobedience by scientists help press for urgent climate action*, in *Nature Climate Change*, v. 12, 2022, pp. 773-774.

⁹² E. BETTINELLI, *Resistenza (diritto di)*, cit., p. 190, si riferisce a una «rigorosa disponibilità (se non addirittura *pretesa*)» degli autori della disobbedienza «a subire determinate e previste situazioni di svantaggio, quali i procedimenti penali e le conseguenti sanzioni».

⁹³ «Chi la compie ritiene di comportarsi da buon cittadino in quella particolare

governo viola i diritti del popolo, l'insurrezione è per il popolo e per ciascuna parte del popolo il più sacro dei diritti e il più indispensabile dei doveri» (art. 35, Atto costituzionale francese del 1793); ovvero, di una disobbedienza che si iscrive nel dovere di concorrere «al progresso materiale o spirituale della società» (art. 4, c. 2, Cost.), per mantenere vivi i valori fondamentali di un sistema democratico⁹⁴.

«Basta con le ipocrisie sistematiche, rifiutiamoci di obbedire quando ci comandano dei delitti: oggi la nostra Costituzione è l'unica legge della quale non ci dobbiamo vergognare»: queste le parole di Danilo Dolci⁹⁵ al termine del primo grado di un processo storico per occupazione di suolo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale, reati contestati per lo «sciopero alla rovescia» nel nome del dovere del lavoro di cui all'art. 4 Cost. Piero Calamandrei, che assume la difesa, nella sua arringa richiama il «dialogo eterno tra Creonte e Antigone» e osserva: «con questo solo di diverso, che qui Danilo non invoca “leggi non scritte”. (Perché, per chi non lo sapesse ancora, la nostra Costituzione è già stata scritta da dieci anni)»⁹⁶.

Tornando al concetto di “conflitto”, come i casi citati evidenziano, obiezione di coscienza e disobbedienza civile si situano nella lotta per i diritti, e per il diritto, ricordandoci che i diritti nascono *nei* e *dai* conflitti e in essi vivono, in una storia che nel suo scorrere vede la nascita di nuovi diritti⁹⁷ ma anche regressioni. La resistenza, dunque, rinvia al carattere dinamico e dialettico della storia, alla storia come conflitto.

Proteste e lotte possono condurre al riconoscimento giuridico di ipotesi di obiezione di coscienza, con la legalizzazione e stabilizzazione delle relative condotte⁹⁸; quindi, il mutamento del contesto sociale,

circostanza piuttosto disubbidendo che ubbidendo» (N. BOBBIO, *Disobbedienza civile*, cit., p. 85).

⁹⁴ Cfr. G. PONTARA, *Guerre, disobbedienza civile, nonviolenza*, cit., p. 78.

⁹⁵ D. DOLCI, *Alla stampa. Palermo, 30 marzo 1956*, in D. DOLCI, *Processo all'art. 4*, Palermo, 2011, p. 347.

⁹⁶ Arringa dell'Avv. P. Calamandrei, in D. DOLCI, *Processo all'art. 4*, cit., p. 306.

⁹⁷ Fra gli esempi risalenti, l'obiezione di coscienza al servizio militare; fra gli esempi recenti, il riconoscimento del “diritto all'eutanasia” quale obiettivo della disobbedienza civile che si incontra nel c.d. caso Cappato.

⁹⁸ Fra le molte, oltre la capostipite, l'obiezione di coscienza al servizio militare (legge 15 dicembre 1972, n. 772), si possono ricordare: l'obiezione di coscienza rispetto all'interruzione volontaria di gravidanza (legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 9, alle cui ombre cui si accennerà *infra*); l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale (legge 12 ottobre 1993, n. 413, spec. art. 1); l'obiezione di coscienza del personale

politico e tecnologico, potrà vedere la nascita di nuove rivendicazioni: una insorgenza spontanea che si inserisce nel moto delle vicende umane ed è parte di un processo di trasformazione sociale, che, se ancorato alla Costituzione, coniuga l'elemento dinamico con una cornice stabile (di principi e diritti) assicurata dalla Costituzione.

4. Il limite come liberazione: un paradosso solo apparente

Infine, il “limite”, l'ultimo tappa nel viaggio alla ricerca di una visione costituzionale dell'obiezione di coscienza e della disobbedienza civile: perché il limite?

Di primo acchito, sembrerebbe si discorra di atti che oltrepassano un limite: quello fissato dalla legge⁹⁹. Il ragionamento, tuttavia, appare immediatamente più complesso se si considera il conflitto legittimità *versus* legalità: si spezza il limite della legalità in ottemperanza al limite posto sul piano della legittimità. L'esempio della disobbedienza dei portuali restituisce limpidamente quanto detto: la rottura è nel nome del rispetto del ripudio alla guerra.

In senso ampio, disobbedienza civile e obiezione di coscienza evocano la limitazione del potere, contestano un potere che eccede i propri limiti: si inseriscono, se pure quali strumenti “estremi”, “di chiusura”, nella tradizione del costituzionalismo; sono azioni per denunciare, e tentare di impedire, derive autoritarie e scelte contro la Costituzione. Ancora: esse ricordano la vocazione della democrazia costituzionale, che non è in primo luogo fondare il potere delle istituzioni statali e degli atti che adottano, ma tutelare la persona e la sua dignità (il principio personalista, di cui *ante*), rispetto a cui le istituzioni sono funzionali.

Gli atti di obiezione e disobbedienza si pongono, dunque, come *limite del potere*, contro il potere: possono aiutare a scrivere la storia del

sanitario e ausiliario rispetto alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 16); le forme di tutela della libertà di coscienza generalmente previste nelle intese con le confessioni religiose.

⁹⁹ Si intende qui “legge” in senso ampio, come legge ordinaria e atto avente forza di legge, ma anche regolamento, provvedimento amministrativo, etc., ovvero come disobbedienza rispetto ad una norma intesa, in senso lato, di tipo politico (in tema, cfr. G. PONTARA, *Guerre, disobbedienza civile, nonviolenza*, cit., pp. 59-60).

«costituzionalismo polemico», di un «costituzionalismo che si misuri con il potere»¹⁰⁰.

Il potere, tuttavia – e viene in considerazione un altro rilevante profilo – non è solo quello, sintetizzando, dello Stato: anche l'esercizio della libertà è potere. La libertà di qualcuno può tradursi in oppressione di altri, può provocare una mancanza di tutela dei suoi bisogni¹⁰¹.

La libertà assoluta – insegna Hobbes, non a caso, teorico di un individualismo egocentrico e della legittimazione dello Stato assoluto – si connota come «assenza di impedimenti esterni»¹⁰². Se, da un lato, il limite «permette l'assolutamente libero, lo crea. Lo crea precludendo che lo si invada»¹⁰³; dall'altro, è il limite a garantire che sia tutelata la libertà di più persone, ovvero di tutte, su basi di uguaglianza: il limite fa sì che la libertà di una persona non si tramuti nella privazione della libertà di un'altra.

Obiezione di coscienza e disobbedienza civile non sfuggono alla poliedricità del limite; mostrano: a) il volto del superamento del limite della legge nel nome dell'esercizio della propria libertà e/o di valori superiori; b) il volto del limite del diritto e delle istituzioni a fronte delle scelte della persona; c) il volto del limite che ciascuno incontra vivendo in una comunità.

Gli esempi possibili sono molti. Mi limito a citarne due, che mi paiono particolarmente significativi.

¹⁰⁰ M. LUCIANI, *Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2006, IV, pp. 1643 ss.

¹⁰¹ Si riferisce ad «una pericolosa cultura dell'obiezione senza confini, incurante dei diritti delle persone», S. RODOTÀ, *Perché laico*, Laterza, Roma-Bari, 2009, pp. 32-33, che ritiene come «in presenza di un conflitto tra diritti della persona, soprattutto quando uno di questi è riferibile alla vita o alla salute, l'obiezione di coscienza non può essere configurata come assoluta» ed esiste, quando il «conflitto si colloca in una dimensione in largo senso pubblica», «un obbligo istituzionale a garantire che la scelta dell'obiettore non pregiudichi altri diritti»; sui limiti utilizzati dalla Corte costituzionale per individuare i confini di un diritto all'obiezione di coscienza come «posizione soggettiva non illimitata ma nemmeno limitabile comunque», cfr. A. PUGIOTTO, *Obiezione di coscienza*, cit., pp. 257 ss.; tratta dei casi nei quali «la Costituzione permette al legislatore il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, in quali glielo vieta e in quali glielo impone» (p. 29), D. PARIS, *L'obiezione di coscienza. Studio sull'ammissibilità di un'eccezione dal servizio militare alla bioetica*, Firenze, 2011.

¹⁰² T. HOBBS, *Leviathan, or the matter, forme and power of a commonwealth ecclesiasticall and civill*, 1651, trad. it. *Leviatano*, a cura di T. Magri, Roma, 1998, I, 14, p. 76.

¹⁰³ G. FERRARA, *Riflessioni sul diritto*, Napoli, 2019, p. 18.

Il primo: i sanitari che rifiutano di praticare l'interruzione volontaria di gravidanza¹⁰⁴. Di fatto l'alto numero di medici obiettori viene a incidere sull'esercizio del diritto all'autodeterminazione delle donne¹⁰⁵ (nonché, in subordine, sul diritto alla salute, nella sua multidimensionalità, ovvero come stato di benessere «fisico, mentale e sociale», di cui alla definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità). La libertà di coscienza di alcuni, cioè, in tal caso, si tramuta in una mancata garanzia del diritto di altri, ovvero in un'oppressione nei confronti dell'autonomia riproduttiva delle donne¹⁰⁶, e si pone in contrasto con l'obbligo delle istituzioni, e dei servizi pubblici, di garantire la rimozione degli «ostacoli» (art. 3, c. 2, Cost.)¹⁰⁷.

Secondo esempio: l'obiezione fiscale. Il discorso è bifronte. Da un lato, l'obiezione fiscale è uno strumento essenziale per esprimere partecipazione (dissenziante) ed esigere politiche costituzionalmente coerenti, come nel caso dell'obiezione fiscale alle spese militari (magari corredata dalla richiesta che le relative risorse siano destinate alla garanzia dei diritti sociali). Dall'altro, può esprimere pulsioni egoiste (si

¹⁰⁴ Cfr. la legge 22 maggio 1978, n. 194, spec. art. 9.

¹⁰⁵ Si vedano, con attenzione ai profili costituzionalistici, almeno, G. BRUNELLI, *L'interruzione volontaria della gravidanza: come si ostacola l'applicazione di una legge (a contenuto costituzionalmente vincolato)*, in G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERNESI (a cura di), *Il diritto costituzionale come regola e limite al potere. Scritti in onore di Lorenza Carlassare, Vol. III - Dei diritti e dell'eguaglianza*, Napoli, 2009, pp. 815 ss., che si riferisce a «tecniche di delegittimazione e di depotenziamento» (p. 823); L. RONCHETTI, *La dimensione costituzionale dell'autodeterminazione riproduttiva delle donne*, in M. CAIELLI, B. PEZZINI, A. SCHILLACI (a cura di), *Riproduzione e relazioni. La surrogazione di maternità al centro della questione di genere*, Torino, 2019, pp. 106 ss.; con un approccio ampio, fra i molti, C. LALLI, *C'è chi dice no. Dalla leva all'aborto. Come cambia l'obiezione di coscienza*, Milano, 2011, pp. 51 ss.; C. BOTTI, I. BOIANO (a cura di), *Dai nostri corpi sotto attacco. Aborto e politica*, Roma, 2019; per un riferimento ai dati (2020): sono obiettori, in lieve diminuzione, ben il 64,6% dei ginecologi, 44,6% degli anestesisti e 36,2% del personale non medico, con ampie variazioni regionali per le tre categorie (cfr. Ministero della Salute, *Relazione Ministro Salute attuazione Legge 194/78 tutela sociale maternità e interruzione volontaria di gravidanza - dati definitivi 2020 (completa di allegati)*, trasmessa al Parlamento l'8 giugno 2022).

¹⁰⁶ Sul punto, si veda L. RONCHETTI, *L'autonomia e le sue esigenze*, Milano, 2018, pp. 191 ss.

¹⁰⁷ ... un dovere che, pur limitandosi in questa sede ad un cenno, non può non condurre, ad oltre quarant'anni dall'entrata in vigore della legge n. 194 del 1978, e a fronte dei rischi di ineffettività del diritto, a riconsiderare l'ampiezza del riconoscimento dell'obiezione di coscienza allora compiuta.

pensi ad una obiezione nel segno di un federalismo fiscale, per restare a ipotesi che possiedano un minimo di argomentazione politica), molto lontane dall'immagine di una comunità di diritti e di doveri, dove le tasse sono uno strumento di redistribuzione della ricchezza e le modalità attraverso le quali liberare *tutti* dai bisogni¹⁰⁸.

Come si desume dagli esempi citati, anche l'obiezione di coscienza e la disobbedienza civile, se vogliono restare strumenti *contro il dominio* e non *di dominio*, devono rispettare dei limiti. Quali?

Si è già osservato come la Costituzione, da un lato, fondi obiezione di coscienza e disobbedienza civile e, dall'altro, le limiti. I confini sono dati dalla Costituzione tutta, dal fatto di agire nel nome e nel segno di principi e valori costituzionali, come l'eguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà, la democrazia, i diritti, il lavoro, l'ambiente¹⁰⁹. A tracciare i confini contribuiscono quindi in specie il bilanciamento dei diritti¹¹⁰, il riferimento al principio di solidarietà, *in primis* sociale, e ai singoli doveri, il principio di uguaglianza¹¹¹.

¹⁰⁸ Cfr. F. PALLANTE, *Elogio delle tasse*, Torino, 2021.

¹⁰⁹ Si innesta in tal modo anche «una dimensione di oggettività» che sottrae «il diritto di resistenza ad appropriazioni contestatarie ispirate da un soggettivismo individualistico» (F. PIZZOLATO, *Diritto di resistenza, oggi?*, cit., p. 149).

¹¹⁰ «La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi» (Corte costituzionale, sent. n. 85 del 2013, *Cons. in dir.* par. 9), tendendo ad assicurare nel bilanciamento la «massima espansione delle libertà costituzionali» (P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, cit., p. 41, che ritiene tale regola un «presupposto costante dell'interpretazione»). Si veda, sul punto, Corte cost., sent. n. 143 del 2013, laddove si riferisce al «principio per cui, nelle operazioni di bilanciamento, non può esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango» (*Cons. in dir.*, par. 7). Quanto precisato non esime dalla considerazione di eventuali rischi insiti nel bilanciamento, quali, *in primis*, l'erosione dei diritti e il riconoscimento di un'ampia discrezionalità agli organi giudiziari (un approfondimento sul punto è in G. PINO, *Il costituzionalismo dei diritti*, Bologna, 2017, spec. pp. 56 ss. e 143 e ss.).

Sul bilanciamento, *ex multis*, cfr. R. ALEXI, *Theorie der Grundrechte*, 1994, trad. it. *Teoria dei diritti fondamentali*, Bologna, 2012, spec. pp. 108 ss.; R. BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, 1992; A. MORRONE, *Il bilanciamento nello stato costituzionale. Teorie e prassi delle tecniche di giudizio nei conflitti tra diritti e interessi costituzionali*, Torino, 2014; G. SCACCIA, *Proporzionalità e bilanciamento tra diritti nella giurisprudenza delle corti europee*, in *Rivista AIC*, n. 3/2017, spec. par. 1 e 2.

¹¹¹ ... se pur nella versione che contempla il rispetto delle differenze.

Come rileva la Corte costituzionale, fermo restando che «la sfera di potenzialità giuridiche della coscienza individuale rappresenta, in relazione a precisi contenuti espressivi del suo nucleo essenziale, un valore costituzionale così elevato da giustificare la previsione di esenzioni privilegiate dall'assolvimento di doveri pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili (c.d. obiezione di coscienza)», occorre una «delicata opera del legislatore diretta a bilanciarla [n.d.r.: l'obiezione di coscienza] con contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale e a graduarne le possibilità di realizzazione in modo da non arrecar pregiudizio al buon funzionamento delle strutture organizzative e dei servizi d'interesse generale»¹¹².

Il limite sta in un principio personalista interpretato in senso relazionale, ovvero come rispetto della dignità di una persona e garanzia della sua emancipazione, nella consapevolezza che ciascuno è parte di una comunità; nel ragionare – potremmo sintetizzare – di persona e non individuo, di *homo dignus* e non di *homo oeconomicus*; nel legame fra il riconoscimento dei diritti inviolabili e l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale¹¹³.

Ancora: è la solidarietà l'orizzonte, non l'esaltazione di una identità ripiegata su se stessa e governata dalla competitività; è una «società giusta» il fine, non l'«orgia identitaria»¹¹⁴; non di «libertà individualista», privata e privatizzata, si discorre, ma di «libertà sociale»¹¹⁵.

Infine, se è in nome della democrazia (pluralista e conflittuale) e della sovranità popolare che obiezione di coscienza e disobbedienza

¹¹² Cfr. Corte cost., sent. n. 467 del 1991, *Cons. in dir.*, 4.

¹¹³ Si veda G. AZZARITI, *Dall'«emergenza costituzionale» all'inattuazione della Costituzione. Il dovere di solidarietà*, in A. ALGOSTINO, F. LONGO, A. MASTROMARINO, D. PAMELIN, *Per un costituzionalismo esigente. Scritti in onore di Alfonso Di Giovanni*, Milano, 2020, pp. 192 ss.; S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Roma-Bari, 2014.

¹¹⁴ Cfr. F. REMOTTI, *L'ossessione identitaria*, Roma-Bari, 2010, p. 140: «Ciò che maggiormente ha sofferto di quest'orgia d'identità è la *cultura* della convivenza, vale a dire l'attenzione e la cura per lo sviluppo di interrelazioni che non siano dettate soltanto dal perseguimento dell'interesse di gruppi particolari... Il principio dell'identità è esattamente la riproduzione di questa logica di contrapposizione di interessi autoescludentisi e, alla fine, di sopraffazione: l'ossessione per l'identità è «ciò che rimane», una volta che sia stata smantellata la cultura della convivenza».

¹¹⁵ A. GRAMSCI, *L'Ordine Nuovo. 1919-1920*, Torino, 1955, p. 5; insiste sulla «qualità relazionale dei diritti e libertà», D. ROUSSEAU, *Radicaliser la démocratie. Propositions pour une refondation*, 2015, trad. it. *Radicalizzare la democrazia. Proposte per una rifondazione* (a cura di E. Bottini, prefazione di A. Lucarelli), Napoli, 2016, p. 45.

civile costituiscono, come si è argomentato, un valore, resta che l'obiettore e il disobbediente ne debbano rispettare i principi (e, in taluni casi, le conseguenze della loro discordanza a fronte di scelte della maggioranza). È un crinale sottile, dove il rischio da evitare è in primo luogo la repressione, nel supposto interesse della collettività, di chi dissente – un rischio invero, come mostrano i provvedimenti in materia di sicurezza e l'estensione del diritto penale del nemico, sempre più concreto¹¹⁶ –, senza con questo prestare il fianco all'affermazione di una prepotenza solipsistica (espressione dell'*homo oeconomicus*)¹¹⁷.

5. Osservazioni conclusive: disobbedienza, speranza e Costituzione

Persona, conflitto, limite sono parole che attraversano la Costituzione, e il costituzionalismo, e ci mostrano un terreno costituzionale fertile per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e della disobbedienza civile, delineando allo stesso tempo i confini che impediscano loro di tramutarsi in strumenti di sfrenato individualismo, ponendosi invece nel solco del «mi rivolto, dunque siamo»¹¹⁸.

A fronte di un percorso globale dove competitività e dominio neutralizzano il progetto emancipante del costituzionalismo e segnano le traiettorie egemoniche che pretendono di bloccare la storia in un TINA (*There Is No Alternative*), in una tragica corsa verso la devastazione sociale e ambientale (sempre che non si concretizzi prima l'olocausto nucleare), in un senso unico dove la guerra è normalizzata e democrazie militarizzate stigmatizzano le letture nel segno della complessità¹¹⁹,

¹¹⁶ Si permetta di rinviare a A. ALGOSTINO, *Il decreto "sicurezza e immigrazione" (decreto legge n. 113 del 2018): estinzione del diritto di asilo, repressione del dissenso e diseguaglianza*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2018, pp. 167 ss.

¹¹⁷ Da evitare è «il rischio di un rovesciato totalitarismo delle coscienze» (A. PUGIOTTO, *Obiezione di coscienza*, cit., p. 243).

¹¹⁸ A. CAMUS, *L'uomo in rivolta*, cit., p. 27; l'Autore vede in chi si rivolta un'azione «in nome di un valore, ancora confuso, ma che [chi agisce] avverte, almeno, di avere in comune con tutti gli uomini», un «qualche cosa che eccede l'individuo in quanto lo trae dalla sua supposta solitudine» (p. 20).

¹¹⁹ Per tutti, di «crollo della complessità» ragiona E. MORIN (da ultimo in *L'escalation della disumanità*, in *la Repubblica*, 3 maggio 2022; sul tema, ID., *La sfida della complessità*, Firenze, 2017); sulla guerra e il suo impatto sulla democrazia e sul costituzionalismo, cfr. G. AZZARITI (a cura di), *Il costituzionalismo democratico moderno può sopravvivere alla guerra?*, Atti del Seminario di Roma, 1 aprile 2022, Napoli, 2022.

sempre più si manifesta la necessità di voci divergenti, di “disobbedienza costituzionale”, di resistenza “dalla parte degli oppressi”, di attuazione della Costituzione dal basso (i tanti movimenti e la galassia di associazioni che agiscono in nome della solidarietà, dell’ambiente, dei diritti, della pace, ...) ¹²⁰. Contro la normalizzazione, della guerra, del genocidio dei migranti, del disastro nucleare, del riscaldamento climatico, dello svuotamento della democrazia, del fascismo, contro l’omologazione del pensiero unico, occorre andare in direzione ostinata e contraria: disobbedire.

In un recente testo di David Graeber e David Wengrow, *L'alba di tutto. Una nuova storia dell'umanità* ¹²¹, la libertà di disobbedire è citata come una delle tre libertà «primordiali», insieme alla libertà di circolare e alla libertà di trasformazione sociale: è proprio la libertà di disobbedire che rende possibile immaginare, e concretizzare, la trasformazione sociale.

La disobbedienza, «la forza della critica totale» scrive Pasolini ¹²², sfugge alle spire di una «confortevole, levigata, ragionevole, democratica non-libertà» ¹²³ ed esprime una speranza ribelle, una «speranza materialisticamente concepita» ¹²⁴, quella speranza che la Costituzione nata dalla Resistenza ¹²⁵ ha tradotto in utopia concreta ¹²⁶.

¹²⁰ In argomento, cfr. le osservazioni svolte in A. ALGOSTINO, *Settant'anni di "uso" della Costituzione: da patto sociale a progetto alternativo? Brevi note per un contributo al seminario di Costituzionalismo.it*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2018, pp. 123 ss.

¹²¹ Milano, 2022, p. 451.

¹²² P.P. PASOLINI, *Io so*, Milano, 2019, p. 48 (riprende «Il Mondo», 27 marzo 1975, poi *Paragrafo quarto: come parleremo*, in *Gennariello, Lettere luterane*, 1976); nel passo a «disperata» segue «inutile», ma è un'inutilità che non si declina come rinuncia, bensì contestualizzata in una protesta, che esprime, con forza, l'amore per «gli uomini in carne e ossa» che subiscono il regresso e la degradazione.

¹²³ Così l'incipit di H. MARCUSE, *One-Dimensional Man. Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society*, Boston, 1964, trad. it. *L'uomo a una dimensione. L'ideologia della società industriale avanzata*, Torino, 1999, p. 15.

¹²⁴ E. BLOCH, *Il principio speranza* (1959), trad. it v. 1, *Sogni a occhi aperti*, Milano, 2019, p. 235.

¹²⁵ Come osserva B. PEZZINI, *Alla radice della convivenza politica*, cit., anche se nella discussione sul diritto di resistenza è «marginale» «la dimensione storica e politica della Resistenza» (pp. 3157), «resta possibile una saldatura con l'eredità autentica della Resistenza» (p. 3159).

¹²⁶ Cfr. G. AZZARITI, *Diritto o barbarie*, cit.

* * *

ABSTRACT

ITA

Persona, conflitto, limite sono parole che attraversano la Costituzione, e il costituzionalismo, e costituiscono i “fondamentali” sui quali si innestano obiezione di coscienza e disobbedienza civile e, insieme, consentono di tracciarne i confini.

Obiezione di coscienza e disobbedienza civile rappresentano rivendicazioni di dignità, sono strumento di emancipazione, integrano una partecipazione dissenziente e critica, imprescindibile in una democrazia pluralista e conflittuale, si inseriscono nella storia della limitazione del potere, agiscono il conflitto nel segno della trasformazione sociale. I confini dell’esercizio di una sovranità popolare “oltre la Costituzione in nome della Costituzione”, della legittimità versus la legalità, sono nella Costituzione stessa, nell’agire e nel rivendicare valori costituzionali, in un principio personalista interpretato in senso relazionale, nel legame fra diritti e doveri, nel senso del limite come liberazione.

I principi costituzionali costruiscono lo spazio degli atti di resistenza, riconoscendoli, evitandone la deriva solipsistica e ancorandoli alla prospettiva dell’emancipazione, a presidio delle ricorrenze aggressive del potere, nell’orizzonte di una democrazia costituzionale che ontologicamente è contro ogni oppressione.

EN

Person, conflict, and limit are words that characterize the Constitution, and constitutionalism; these words constitute the “fundamental” elements on which conscientious objection and civil disobedience are grafted and, combined, they enable us to draw their boundaries.

Conscientious objection and civil disobedience represent claims to dignity; they are instruments of emancipation; they integrate dissenting and critical participation, which is indispensable in a pluralist and conflictual democracy; they are part of the history of the limitation of power; and they address the conflict in the sign of social transformation. The boundaries of the exercise of a popular sovereignty “beyond the Constitution in the name of the Constitution”, of legitimacy versus legality, are in the Constitution itself; they act and claim constitutional values, in a personalist principle interpreted in a relational perspective, in the connection between rights and duties and in the significance of the limit as liberation.



Costituzionalismo.it

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)